



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO  
VIA DANTE N. 23  
CAGLIARI  
TEL. 070 404761 – FAX 070 40476290

Ct 612/2024  
Avv. Lorenzo Gemini  
Avvocato dello Stato

**ECC.MA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI**

**SEZIONE LAVORO**

Ricorso in appello con contestuale richiesta

di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per

Il **Ministero della Giustizia**, cod. fisc. 97591110586, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari (c.f. 80011080928), presso i cui uffici in Cagliari, Via Dante n. 23, è legalmente domiciliato, indicando ai fini delle comunicazioni e notificazioni in corso di giudizio l'indirizzo p.e.c. ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it e il fax n. 070 40476290;

appellante

contro

**Soriga Maria Pina**, nata a Cagliari il 25.3.1966, cod. fisc. SRGMPN66C65B354J, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli avv.ti Renato Chiesa e Umberto Cossu, ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante Alighieri n. 52, presso lo studio dell'Avv. Renato Chiesa;

appellata

nonché, per quanto occorre, con estensione del contraddittorio nei confronti

di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, approvata il 22.12.2010, del concorso bandito dall'Amministrazione appellante per la per la copertura di n. 157 posti nella "III area funzionale – fascia retributiva F2 – profilo professionale di Funzionario della professionalità di Servizio Sociale".

controinteressati in primo grado

per l'annullamento e la parziale riforma

della sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione Lavoro, Giudice dott. Bernardino, n. 376/2024, depositata il 13 marzo 2024 e notificata all'Amministrazione in data 20 marzo 2024, all'esito del giudizio iscritto al n. 2187/2018 r.g.

**PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. In data 9.11.2010 il Ministero della Giustizia, odierno appellante, pubblicava n. 35 bandi per vari profili professionali per la progressione economica tra le fasce all'interno delle aree I, II e III, per complessivi n. 2305 posti, riservati al personale appartenente ai ruoli del comparto ministeri dell'Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del 1°1.2009.

L'odierna appellata partecipava alla procedura per per la copertura di n. 157 posti nella "*III area funzionale – fascia retributiva F2 – profilo professionale di Funzionario della professionalità di Servizio Sociale*" (cfr. bando, *sub* all. 9).

Al termine della procedura l'appellata otteneva il punteggio di 16,2 con conseguente inserimento al 258° posto della graduatoria, non utile per l'attribuzione della fascia retributiva superiore.

2. Con ricorso in riassunzione proposto nanti il Tribunale di Cagliari, sez. lavoro, (r.g. 2187/2018), l'odierna appellata contestava l'esito della selezione lamentando in particolare:

**a)** l'illegittimità del bando nella parte in cui prevedeva un punteggio maggiore (0,8) per ogni anno di servizio presso l'Amministrazione penitenziaria rispetto al punteggio previsto (0,2) per ogni di servizio presso altra Amministrazione pubblica;

**b)** la mancata attribuzione di 4 punti per il titolo di studio "laurea in servizio sociale" quale titolo di studio immediatamente superiore a quello previsto per l'accesso al profilo di Funzionario di Servizio Sociale;

c) la mancata attribuzione di 2 punti per l'abilitazione all'esercizio professionale come previsto dall'art. 4, comma 4, lettera e) del bando.

Sulla base di tali premesse, l'appellata concludeva chiedendo che venisse disposta la modifica della graduatoria mediante il suo inserimento almeno nella posizione n. 157 in luogo della posizione n. 258, con conseguente condanna del Ministero alla ricostruzione di carriera e alla corresponsione delle differenze retributive e contributive dovute.

3. Il Ministero della Giustizia, costituitosi ritualmente in giudizio mediante i propri funzionari ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., contestava la fondatezza delle avverse censure chiedendone il rigetto.

4. Con ordinanza resa all'udienza del 16.11.2023 il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, mediante la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione del ricorso e del verbale di udienza sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Nessuno dei controinteressati si costituiva in giudizio.

Alla medesima udienza il Ministero convenuto dava atto che la ricorrente, nelle more, aveva conseguito la fascia stipendiale F2 con decorrenza dal 1°1.2019.

5. La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali, veniva decisa con sentenza a verbale n. 376/2024 del 13.3.2024 la quale, pur respingendo le censure concernenti la differenziazione del punteggio previsto per il servizio svolto alle dipendenze di una Amministrazione diversa da quella penitenziaria e l'omesso riconoscimento del punteggio di 4 punti per la laurea magistrale, accoglieva tuttavia il ricorso sull'assunto che la graduatoria sarebbe stata inficiata a causa della mancata attribuzione alla ricorrente di ulteriori 2 punti in forza dell'art. 4, co. 4, lett. e, del bando il quale prevedeva "*abilitazione all'esercizio professionale, abilitazione all'insegnamento, iscrizione ad*

*albo professionale: per ciascun titolo, punti 2,00*”, sicché avrebbe errato l’Amministrazione a riconoscere soli 2 punti per l’iscrizione all’albo professionale, spettando alla ricorrente anche gli ulteriori 2 punti per l’abilitazione all’esercizio della professione.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la sentenza di primo grado è erronea e gravemente lesiva degli interessi dell’Amministrazione appellante che pertanto la impugna per le seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

### **SULL’OGGETTO DEL GRAVAME E SUI MOTIVI DI APPELLO**

La sentenza di primo grado viene impugnata nei capi coi quali è stato accertato il diritto dell’appellata a essere collocata al 157° posto della graduatoria – per effetto dell’attribuzione degli ulteriori 2 punti correlati al titolo dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale – nonché condannato il Ministero a inquadrare la sig.ra Soriga nella fascia retributiva F2 fin dal 1° gennaio 2009, ossia dalla data di decorrenza economica prevista nel bando, con conseguente obbligo di pagamento delle differenze retributive *medio tempore* maturate.

Logicamente la sentenza viene altresì impugnata nel capo concernente le spese di lite, poste a carico del Ministero soccombente.

Chiarito l’oggetto del gravame, la scrivente difesa erariale contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui afferma:

*“È invece fondata la censura riguardante la mancata attribuzione del punteggio per l’abilitazione all’esercizio della professione. La lettera e) del bando prevede: “abilitazione all’esercizio professionale, abilitazione all’insegnamento, iscrizione ad albo professionale: per ciascun titolo, punti 2,00”.*

*Come risulta dal chiaro tenore letterale della citata disposizione, il soggetto partecipante alla procedura concorsuale ha diritto all’attribuzione di punti 2,00 “per ciascun titolo”. Pertanto, deve*

*ritenersi non conforme alle previsioni del bando la mancata previsione del punteggio di punti 2,00 per il requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione, che, mediante una sostanziale interpretatio abrogans della citata disposizione del bando, l'Amministrazione ha ritenuto assorbito nell'iscrizione all'albo professionale.*

*Come è stato correttamente osservato dalla citata pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria n. 304/2018 “è vero che l'iscrizione all'albo presuppone il conseguimento dell'abilitazione, tuttavia non è vero che all'abilitazione segue sempre l'iscrizione all'albo, tant'è che il bando ha inteso considerare diversamente – prevedendo un punteggio diverso – la situazione di chi ha conseguito solo l'abilitazione alla professione, e quella di chi ha altresì ottenuto (sua richiesta) l'iscrizione all'albo professionale” (pagg. 7 e 8 della sentenza).*

La ricostruzione del Giudice di prime cure non può essere condivisa per almeno una duplice ragione.

I. Sotto un primo profilo, si rileva come il Ministero – nel costituirsi in primo grado – aveva spiegato che per il profilo professionale degli assistenti sociali l'iscrizione all'albo costituiva requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale in ambito sia pubblico che privato (giusta art. 2, L. 84/1993 - Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale – a mente del quale “*Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge*” e art. 1, co. 3, della citata Legge, secondo cui “*La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato*”). Pertanto, considerato che l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale costituiva il presupposto logico-giuridico indispensabile dell'iscrizione all'albo, aveva dedotto che la Commissione, onde evitare inutili duplicazioni di punteggi, aveva interpretato la contestata clausola del bando nel senso di

attribuire a tutti i candidati per il profilo di assistente sociale esclusivamente due punti.

Con la conseguenza che dall'accoglimento della censura dedotta, **la ricorrente non avrebbe potuto ricavare alcuna utilità** poiché la stessa versava nella medesima condizione di tutti gli altri candidati, ai quali per i titoli previsti dall'art. 4, co. 4, lett. e, del bando erano stati riconosciuti solo due punti per l'iscrizione all'albo professionale ritenendo assorbita (stante la specificità del profilo professionale in questione) l'abilitazione all'esercizio della medesima attività di assistente sociale.

In altri termini, la sentenza deve ritenersi viziata laddove non ha rilevato l'inammissibilità per difetto di interesse della censura della ricorrente, poiché anche a voler interpretare il bando nel senso indicato dal Tribunale, l'appellata non avrebbe potuto scalare la graduatoria perché i 2 punti aggiuntivi avrebbero dovuto essere riconosciuti anche a tutti i controinteressati, che, giova ribadire, versavano nell'identica posizione della controparte, proprio in quanto l'attività di funzionario di servizio sociale non poteva esplicarsi senza la previa iscrizione all'albo.

**II.** Sotto diverso profilo, il Tribunale non ha, evidentemente, considerato che il bando, con riferimento ai criteri di attribuzione del punteggio per i titoli professionali, conteneva la trasposizione dei criteri previsti dall'art. 27, C.C.N.I. del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, quadriennio 2006/2009, il quale tuttavia fissava in via generale le regole per l'attribuzione dei punteggi per le progressioni economiche per ciascuna figura professionale dell'Amministrazione penitenziaria sicché, tenuto conto della peculiarità del profilo dell'assistente sociale sopra indicata, quella operata dalla Commissione esaminatrice non è stata una *interpretatio abrogans* del bando – come affermato dal Tribunale – bensì un'interpretazione logica e ragionevole improntata anche a un'esigenza di non aggravare il procedimento mediante inutili duplicazioni di punteggi per tutti i candidati, i quali possedevano (nessuno escluso) sia l'abilitazione professionale

per l'esercizio dell'attività di assistente sociale sia l'iscrizione al relativo albo.

Sotto questo profilo, quindi, l'Amministrazione ha assicurato un'assoluta *par condicio* a tutti i candidati che hanno concorso per la progressione economica nel profilo di Funzionario della professionalità di Servizio Sociale (elemento, quest'ultimo, che in fatto non è mai stato contestato in corso di causa).

Per quanto sopra, anche il precedente giurisprudenziale citato nella sentenza di primo grado non può essere condiviso, come dimostrano anche le sentenze di segno contrario che, in fattispecie sovrapponibili, hanno ritenuto corretto l'operato dell'Amministrazione. Tra tutte, appare meritevole di attenzione la sentenza n. 926/2014 del Tribunale di Torino, sez. lavoro, che con riferimento alla questione interpretativa qui in esame ha rilevato che *“per tale ultimo profilo [n.d.r. di funzionario di servizio sociale] è incontestato che l'iscrizione all'Albo presuppone quale requisito indefettibile l'abilitazione e, pertanto, appare corretto l'operato dell'amministrazione che ha assegnato alle ricorrenti come a tutti i candidati (circostanza quest'ultima non contestata neppure in sede di discussione), solo due punti: è **incontroverso che tale bando era riferito ad una pluralità di profili professionali, diversi da quelli per le quali le ricorrenti hanno partecipato sicché, come ribadito nel corso della discussione dalla difesa del Ministero ..., l'abilitazione professionale ben può essere riferita all'esercizio di attività diversa rispetto a quella per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo, così da determinare l'attribuzione di due punti per ciascun titolo senza incorrere in una illogica duplicazione”*** (cfr. allegato).

In altri termini, il Tribunale di Torino ha voluto intendere, con ragionamento ineccepibile, che l'attribuzione di ulteriori due punti sarebbe stata semmai possibile in quei casi (non quello della ricorrente) in cui il candidato faceva valere l'abilitazione all'esercizio di un'attività professionale diversa da quella per la quale spendeva anche il titolo dell'iscrizione all'albo.

Di analogo tenore anche le sentenze del Tribunale Genova, sezione lavoro, RG 4884/2011, e del Tribunale di Vercelli, sez. lav., n. 26/2016, che pure si producono.

Sussistono, in definitiva, i motivi di diritto per la riforma della sentenza di primo grado nei capi impugnati.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, il Ministero della Giustizia, come sopra rappresentato e difeso,

### **RICORRE**

a Codesta Ecc.ma Corte di Appello affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio e previa autorizzazione a notificare l'appello ai controinteressati in primo grado ai sensi dell'art. 115 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web del Ministero della Giustizia nell'apposita sezione degli atti giudiziari, e avvertendo sin d'ora l'appellata che deve costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 436 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare fondato l'appello per i motivi dedotti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare il ricorso proposto dall'appellata in primo grado siccome inammissibile e infondato.

Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

\*\*\*\*\*

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che il contributo unificato è da prenotarsi a debito ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, stante la natura di Amministrazione dello Stato di parte appellante.

Cagliari, 11.4.2024

*L'Avvocato dello Stato*

*Lorenzo Gemini*

\*\*\*\*\*

Unitamente al presente ricorso in appello, si produce copia della sentenza di primo grado.

Si depositano, inoltre, le sentenze del Tribunale di Torino, di Genova e di Vercelli, richiamate in espositiva, il ricorso in riassunzione della controparte, nonché il fascicolo dei documenti dell'Amministrazione (tra cui il bando e l'estratto del CCNI), chiedendo che vengano comunque acquisiti il fascicolo d'ufficio e i fascicoli di parte del precedente grado di giudizio.